

Decisione dell'Ufficio dell'igiene pubblica

In virtù dell'art. 5 della legge sanitaria in unione con l'art. 35 dell'ordinanza relativa alla legge sanitaria, del decreto governativo del 15 giugno 2020 (prot. n. 509, numero 3 del dispositivo) e della direttiva dell'Ufficio federale della sanità pubblica del 13 luglio 2020 (numero IV.3)

l'Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni decide:

1. I gestori di strutture accessibili al pubblico rispettivamente gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare piani di protezione sufficienti nonché registrazioni di dati di contatto conformemente all'ordinanza Covid-19 situazione particolare della Confederazione. Il piano di protezione comprende in particolare la motivazione per la registrazione dei dati di contatto conformemente all'articolo 4 capoverso 2 lettera b in unione con il punto 1.3 dell'allegato all'ordinanza Covid-19 situazione particolare.
2. I gestori di strutture accessibili al pubblico rispettivamente gli organizzatori di manifestazioni sono tenuti a verificare la correttezza dei dati di contatto registrati prima di far entrare la persona. Ciò vale in particolare per il cognome, il nome e il numero di telefono. Dal piano di protezione emerge in che modo è garantita la verifica della correttezza dei dati registrati (ad es. controllo di documenti di identità, verifica dei numeri di cellulare forniti mediante chiamata di controllo o altra verifica, elenco dei membri, ecc.).
3. I gestori di strutture accessibili al pubblico rispettivamente gli organizzatori di manifestazioni devono conservare i dati di contatto in un elenco elettronico (preferibilmente in una tabella Excel) articolato secondo i giorni di calendario. Per quanto riguarda il trattamento, la conservazione e la cancellazione dei dati di contatto trova applicazione l'articolo 5 in unione con il punto 4 dell'allegato all'ordinanza Covid-19 situazione particolare.
4. I comuni devono rafforzare le loro attività di controllo e verificare maggiormente se nelle strutture accessibili al pubblico e nelle manifestazioni esistono e sono attuati sufficienti piani di protezione. In sede di attuazione occorre rispettare in

particolare il punto IV.2 della direttiva dell'Ufficio federale della sanità pubblica del 13 luglio 2020.

5. I comuni devono rafforzare le loro attività di controllo e verificare maggiormente se nelle strutture accessibili al pubblico e nelle manifestazioni viene svolta una registrazione sufficiente dei dati di contatto, sempre che questa sia necessaria.
6. Ogni martedì i comuni devono comunicare quanto segue all'Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni:
 - a. il numero dei controlli effettuati secondo i numeri 1 e 2, suddivisi per settori.
 - b. I provvedimenti ordinati (contestazioni in merito ai piani di protezione, ammonimenti, chiusure ecc.).

Per la comunicazione l'Ufficio dell'igiene pubblica mette a disposizione dei comuni uno strumento digitale corrispondente.

7. I comuni devono mettere a disposizione disinfettanti per le mani per i visitatori delle strutture e degli edifici accessibili al pubblico da loro amministrati.
8. La presente decisione entra in vigore il 22 luglio 2020.
9. La decisione viene adottata con rimando all'art. 9 cpv. 2 dell'ordinanza Covid-19 situazione particolare, secondo cui le autorità cantonali competenti prendono provvedimenti opportuni se constatano che non è disponibile o non è rispettato un piano di protezione adeguato. Possono chiudere singole strutture oppure vietare o disperdere singole manifestazioni.
10. La decisione viene adottata con rimando all'art. 13 dell'ordinanza Covid-19 situazione particolare, secondo cui è punito con la multa chi in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 o all'articolo 6 capoversi 2 e 3 od organizza o svolge una manifestazione vietata secondo l'articolo 6 capoverso 1.
11. La presente decisione viene emanata con rimando all'articolo 83 capoverso 1 lettera j LEp, secondo cui è punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque intenzionalmente si oppone a provvedimenti presi nei confronti della

popolazione (art. 40 LEp). Se ha agito per negligenza, per i reati di cui al capoverso 1 l'autore è punito con la multa fino a 5000 franchi (art. 83 cpv. 2 LEp).

12. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, Hofgraben 5, 7001 Coira, entro 30 giorni dal recapito (art. 28 cpv. 1 in unione con l'art. 32 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa, [LGA; CSC 370.100]). Il ricorso, redatto in una lingua ufficiale, deve essere inoltrato in duplice copia e deve contenere il petito, la fattispecie e una motivazione. I mezzi di prova devono essere definiti esattamente e allegati al ricorso, se in possesso del ricorrente, insieme alla presente decisione. L'atto di ricorso deve essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante. L'inoltro del ricorso non ha alcun effetto sospensivo.

Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni

Il capo

Dr. R. Leuthold